



CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ACCOGLIENZA DI PERSONE VULNERABILI E A RISCHIO MARGINALITÀ SOCIALE IN REGIME DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FIRENZE

TRA

il **Comune di Firenze**, C.F. 01307110484, rappresentato da ***, domiciliato per la carica in Firenze, viale E. de Amicis, 21;

E

_____ (d'ora in poi "ente gestore") con sede legale
in _____
indirizzo _____ Codice
Fiscale _____ Partita _____ IVA

gestore della struttura di cui all'art. 22, comma 1 lett. a), c) della L.R. Toscana 41/2005,

_____ (di seguito "struttura") sita in
_____ indirizzo _____, nella persona del suo
legale rappresentante, sig.ra/sig. _____ nata/o a _____ e
domiciliata/o per la carica presso la sede legale del gestore

VISTI

- gli artt. 2, 3 comma 2, 38 comma 1 e comma 4 della Costituzione;
- gli artt. 29 comma 1 e 31 della Costituzione;
- L. 328/2000 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali");
- L. 241/1990 ("Legge sul procedimento amministrativo");
- L.R.T. 41/2005 ("Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale") e, in particolare, gli artt. 20 e 22 lett. a) e c);
- Regolamento della R.T. n. 2/R/2018;

CONSIDERATO CHE

- l'ente gestore ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti prescritti dall'avviso pubblico "Raccolta di manifestazioni di interesse per la costituzione di un albo delle strutture residenziali e semiresidenziali di accoglienza di persone vulnerabili e a rischio di marginalità sociale in regime di convenzione con il Comune di Firenze" approvato con determinazione dirigenziale n. _____;
- il responsabile del procedimento non ha ravvisato cause ostative in fase istruttoria;
- l'ente gestore vanta, quale finalità statutaria, la prestazione di attività di accoglienza la prestazione di attività di accoglienza a favore di persone vulnerabili e a rischio di marginalità sociale;
- la struttura ubicata in _____ realizza l'accoglienza di persone vulnerabili e a rischio di marginalità sociale;
- il regolamento interno e la relativa carta dei servizi sono stati acquisiti e conservati in atti a fascicolo istruttorio;
- le planimetrie sono conservate agli atti dell'ente gestore;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, la dichiarano parte integrante della presente convenzione, insieme all'avviso pubblico del giorno _____ agli altri atti e documenti richiamati, menzionati o allegati, e

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione ha come oggetto la realizzazione di (*selezionare i casi che ricorrono; è possibile selezione più di una modalità*):

- accoglienza di persone maggiorenti, sole o con figli minori, nonché di nuclei familiari (“modulo accoglienza ordinaria”) in strutture residenziali
- accoglienza di persone particolarmente vulnerabili (“modulo accoglienza vulnerabilità”) in strutture residenziali;
- accoglienza di persone maggiorenti, sole o con figli minori, nonché di nuclei familiari, in strutture semiresidenziali;
- accoglienza di persone particolarmente vulnerabili in strutture semiresidenziali.

A tal fine, il Comune di Firenze, nell'ambito della programmazione delle prestazioni socio-assistenziali, laddove emerga le necessità, e comunque nel limite della capacità ricettiva della struttura, si avvale della struttura denominata _____ gestita da _____

Il gestore deve garantire i requisiti strutturali, organizzativi e professionali previsti dal d.P.G.R. 2/r/2018.

La stipula della presente convenzione non comporta, di per sé, il sorgere di alcun diritto o aspettativa in capo all'ente gestore di acquisto dei posti da parte dell'Amministrazione.

Art. 2 – Ammissioni

L'inserimento della persona nella struttura di cui all'articolo 1 è disposto dal Comune di Firenze, secondo le procedure all'uopo previste.

La durata dell'accoglienza nella struttura di cui all'articolo 1 è, in ogni caso, prorogabile per decisione del Comune di Firenze, secondo le procedure di proroga all'uopo previste.

Il gestore della struttura di cui all'articolo 1 non può rifiutarsi di accogliere la persona, se non per gravi ragioni ostative all'inserimento documentate per scritto, anche tramite posta elettronica, comunque in accordo con le competenti unità professionali del Comune di Firenze.

Il gestore ha l'obbligo di comunicare alle competenti unità professionali del Comune di Firenze la data di effettivo inserimento in struttura della persona accolta.

Art. 3 - Procedure

A seguito dell'inserimento nella struttura ai sensi dell'art. 2 della presente convenzione, viene elaborato apposito “progetto individuale”, da parte dell'assistente sociale *case manager* con la partecipazione del servizio educativo della struttura.

L'attuazione progressiva del progetto è curata dal personale della struttura e la relativa verifica è svolta con la supervisione dell'assistente sociale *case manager*.

Art. 4 - Rette

Il Comune di Firenze corrisponde i seguenti importi a titolo di retta:

1. “Modulo accoglienza ordinaria” in strutture residenziali: euro 37,00 *pro capite pro die* (retta integrale ordinaria);
2. “Modulo accoglienza vulnerabilità” in strutture residenziali: euro 50,00 *pro capite pro die* (retta integrale vulnerabilità);

Il Comune di Firenze corrisponde un importo pari al ...% della retta integrale sopra indicata in caso di accoglienza in strutture semiresidenziali. (*La percentuale è pari al 90% in caso di accoglienza semiresidenziale che offre 2 pasti al giorno e all'80% in caso di accoglienza semiresidenziale che offre un solo pasto al giorno*).

Nei casi di assenza con diritto alla conservazione del posto debitamente comunicati dall'ente gestore della struttura all'unità professionale competente, il Comune di Firenze corrisponde al gestore della struttura l'importo della retta giornaliera integrale in misura ridotta pari al 70% del totale.

Qualora il gestore, a seguito di richiesta dei competenti uffici del Comune, abbia riservato il posto per l'utente, il Comune di Firenze corrisponde al gestore della struttura l'importo della retta giornaliera integrale in misura ridotta pari al 70% del totale per le giornate che precedono l'ingresso effettivo. Il posto si intende riservato a decorrere dalla data indicata dal gestore, con apposita comunicazione tramite posta elettronica, quale primo giorno utile per l'inserimento.

Il Comune di Firenze procede a tale pagamento entro 60 giorni, a seguito di ricevimento delle fatture elettroniche ovvero, per i gestori senza partita IVA, delle note di debito.

L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi assunti dalla parte contraente. In particolare, l'eventuale azione di natura risarcitoria connessa a ritardi di pagamento non interrompe la continuità delle prestazioni da eseguire comunque a regola d'arte, rilevandosi altrimenti ipotesi di responsabilità penale che saranno segnalate alla competente autorità giudiziaria.

La retta può essere rinegoziata con cadenza annuale, decorrente dalla data di prima pubblicazione dell'albo, in accordo tra le parti e previa apposita istruttoria da parte dei competenti uffici.

Art. 5 - Durata e rinnovo

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2026.

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto ed è escluso il rinnovo tacito.

Nell'eventualità di proroga dell'albo, la proroga della convenzione può essere autorizzata con provvedimento espresso del dirigente competente.

Art. 6 - Prestazioni

Il gestore della struttura assicura agli ospiti le seguenti prestazioni per i due moduli di accoglienza:

- alloggio e vitto, nella misura minima di tre pasti al giorno (colazione, pranzo e cena) in caso di accoglienza in strutture residenziali e di almeno un pasto al giorno in caso di accoglienza in strutture semiresidenziali;
- prodotti per l'igiene e per la cura della persona;
- fornitura della biancheria personale, da letto e da bagno;
- servizio di lavanderia per il vestiario personale, anche tramite collaborazione degli ospiti, secondo le regole interne della struttura;
- riscaldamento, acqua calda e fredda, energia elettrica;
- cura e pulizia degli ambienti, anche tramite collaborazione degli ospiti secondo le modalità definite dalle regole interne della struttura;
- interventi volti a favorire la vita comunitaria in ambiente positivo, tali da ricreare un contesto familiare ed in grado di consentire l'instaurazione di rapporti sociali all'interno e all'esterno della struttura;
- interventi di monitoraggio e sostegno, anche finalizzati alla realizzazione, in base al progetto individualizzato, di un percorso verso l'autonomia tramite interventi di accompagnamento, orientamento all'inserimento lavorativo, alla formazione e riqualificazione professionale e/o nella ricerca di un'abitazione sul territorio;
- favorire la partecipazione ad attività di animazione e socializzazione, anche tramite l'utilizzo di risorse territoriali;
- orientamento e accesso ai servizi e progetti del territorio.

Il gestore della struttura assicura, altresì, in caso di modulo di accoglienza "vulnerabilità":

- un assetto organizzativo adeguato alla maggiore complessità delle persone accolte e una costante collaborazione con i servizi sanitari competenti;
- supporto e accompagnamento nel percorso di cura personale fisica e mentale; compreso il monitoraggio dell'assunzione di eventuali terapie farmacologiche.

Le spese amministrative, accessorie e correlate nonché ogni onere connesso a tutte le prestazioni del presente articolo sono a carico del gestore e incluse nella retta giornaliera di cui all'art 4 della presente convenzione.

Il costo di eventuali ulteriori prestazioni rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione è corrisposto dal Comune di Firenze esclusivamente previa autorizzazione, nonché dietro presentazione di idonei giustificativi di spesa.

I soggetti inseriti presso la struttura usufruiscono delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, così come previsto dal Piano sanitario regionale.

Tutti gli interventi attuati nei confronti della tutela della salute psico-fisica sono registrati nella cartella personale delle persone accolte.

Il gestore invia alle competenti unità professionali del Comune di Firenze una tabella riepilogativa delle presenze di ciascuna persona accolta nel mese precedente entro il giorno 10 di ciascun mese.

Art. 7 - Personale

L'ente gestore garantisce la presenza di un referente/coordinatore responsabile del servizio (di seguito: responsabile della struttura), con la qualifica necessaria ai sensi della normativa vigente. Il responsabile della struttura sarà sempre consultabile tramite gli operatori presenti in struttura, al fine di poter intervenire per far fronte ad eventuali situazioni problematiche.

L'ente gestore garantisce la presenza in struttura di personale professionale, personale ausiliario ed eventuali figure volontarie.

L'ente gestore garantisce il presidio della struttura 24h/24 e 7 giorni/7.

Il gestore che si avvale di volontari, in aggiunta al personale professionale, ne assicura la preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente, delle normative sulla privacy, sulla sicurezza del lavoro ed ogni altra disposizione di cui alla presente convenzione.

L'ente gestore garantisce la sostituzione tempestiva degli operatori assenti.

L'ente gestore garantisce l'impiego di personale con adeguata formazione professionale e ne incentiva il necessario aggiornamento.

L'ente gestore, datore di lavoro, ottempera agli obblighi previsti dall'art. 25 *bis* d. P.R. 313/2002 (richiesta del cosiddetto "certificato antipedofilia") ove applicabile. In caso di accoglienza di minori, il personale, a qualunque titolo impiegato, non deve aver subito condanne, anche non definitive, per i fatti previsti a danno dei minori dalla L. 269/1998 e ss.mm.ii, dalla L. 66/1996 e ss.mm.ii., dalla L. 172/2012 e ss.mm.ii., dall'art. 3 co. 19 della L. 94/2008 e ss.mm.ii. nonché dagli artt. 564, 571, 572, 574 *bis* e 591 del codice penale né sanzioni interdittive dall'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori. Il personale, a qualunque titolo impiegato dall'ente gestore, è sospeso in via cautelativa dal servizio qualora oggetto di indagini per uno dei fatti precedentemente elencati.

I soggetti che rivestono posizioni apicali e amministrative nell'ente gestore non possono accedere alla struttura qualora siano stati condannati ovvero siano oggetto di indagini per uno dei fatti precedentemente elencati, se non a seguito di sentenza definitiva di assoluzione.

Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con deliberazione n. 12 del 26/01/2021, pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf> ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 62/2013, vengono estesi, in quanto compatibili, al personale a qualunque titolo impiegato dell'ente gestore.

Art. 8 - Dimissioni

Le dimissioni dalla struttura avvengono al termine del progetto.

In caso di situazioni critiche che rendano impossibile l'attuazione del progetto la dimissione è concordata tra struttura e servizio sociale. In tali casi, la struttura deve comunque garantire la continuità assistenziale all'utente per il tempo necessario.

Il responsabile della struttura non può procedere autonomamente alle dimissioni dell'utente ovvero al suo allontanamento dalla struttura se non in casi eccezionali dovuti a comportamenti violenti che possano mettere a rischio la sicurezza di ospiti e operatori. In tali casi, l'ente gestore provvede a informare preventivamente il *case manager* (se rintracciabile) e a inviare comunicazione formale dell'avvenuto allontanamento con apposita relazione inviata al Comune.

Il gestore ha l'obbligo di comunicare alle competenti unità professionali del Comune di Firenze la data di effettiva dimissione dalla struttura della persona accolta.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

L'ente gestore è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate a garantire il rispetto della normativa vigente sulla privacy.

L'ente gestore si impegna, secondo le regole e modalità previste nel Regolamento (UE) in materia di protezione dei dati personali 2016/679 del 27 aprile 2016 (G.D.P.R.) nonché del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 ("*Codice in materia di protezione dei dati personali*"), modificato e integrato dal D.

Lgs. del 10 agosto 2018, n. 101, con particolare riferimento ai dati personali relativi alle persone accolte, affinché il proprio personale non diffonda ovvero comunichi ovvero ceda informazioni inerenti alle persone accolte di cui vengano in possesso nel corso del servizio nel rispetto dei principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, e delle norme in materia di segreto professionale.

L'ente gestore rispetta e si attiene altresì alle disposizioni che il Comune di Firenze impartisce in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati personali.

L'ente gestore indica il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali e, in mancanza di tale indicazione, le funzioni sono svolte dal rappresentante legale dell'ente gestore.

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, il soggetto indicato ovvero, in mancanza, il legale rappresentante dell'ente gestore, viene nominato "responsabile esterno del trattamento dei dati personali" connessi all'attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.

Nel rispetto della normativa citata, l'ente gestore conserva, garantendo adeguati livelli di sicurezza, la documentazione relativa alle persone accolte.

Art. 10 - Sicurezza sul lavoro

L'ente gestore è tenuto all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. ii. ed eventuali direttive a carattere generale o speciale, impartite dal Comune di Firenze.

L'ente gestore garantisce a tutti i soggetti impiegati per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione le tutele previste dalla normativa richiamata, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), ove previsto, senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata a qualunque titolo al Comune di Firenze.

L'ente gestore è responsabile in via esclusiva della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale a qualunque titolo impiegato, ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili.

Il Comune di Firenze è, pertanto, esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell'ente gestore per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio.

Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

Art. 11– Responsabilità, coperture assicurative e obbligo di manleva

L'ente gestore è responsabile in via esclusiva degli infortuni subiti dalle persone accolte nelle strutture nonché dei danni a cose o persone che gli stessi procurino all'interno ovvero all'esterno della struttura. L'ente gestore stipula una polizza assicurativa a copertura di tali eventualità e si impegna a mantenere la copertura assicurativa per i fatti accaduti durante la vigenza della presente convenzione.

Il Comune di Firenze è, pertanto, esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere alle persone accolte nonché da ogni e qualsiasi responsabilità per danni cagionati dalle persone accolte.

L'ente gestore è responsabile in via esclusiva per qualunque danno cagionato a persone, ivi inclusi terzi, il proprio personale a qualunque titolo impiegato e il personale del Comune di Firenze, nonché dei danni cagionati a beni di terzi o del Comune di Firenze, che si verifichino nell'esecuzione della presente convenzione.

Il Comune di Firenze è, conseguentemente, esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a cose e a terzi, per fatti cagionati nell'esecuzione della presente convenzione.

A tali finalità, l'ente gestore stipula apposite polizze RCT e RCO aventi massimali adeguati, impegnandosi a darne copia al Comune di Firenze qualora richiesto; è tenuto altresì all'osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente, dei propri collaboratori e dei volontari.

L'ente gestore è altresì responsabile per i danni causati da eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il D. Lgs. 196/2003, il D.Lgs. 101/2018 e il Regolamento (UE) 2016/679.

L'ente gestore, in ogni caso, manleva il Comune di Firenze da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione di inadempimenti e/o violazioni direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione della presente convenzione.

Art. 12 – Divieti di incarico ai dipendenti delle P.A.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 *ter* del decreto legislativo n. 165/2001, l'ente gestore attesta e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad *ex* dipendenti del Comune di Firenze, o del diverso comune in cui la struttura è situata, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei confronti dell'aggiudicatario stesso.

Art. 13 - Diritto di recesso

Il Comune di Firenze può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte dalla convenzione, con un preavviso di almeno sessanta giorni, da comunicarsi all'ente gestore tramite PEC, in caso di modifiche normative sopravvenute che hanno incidenza sull'esecuzione della convenzione ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula della convenzione.

In caso di recesso per giusta causa, il gestore ha esclusivamente diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di cui alla presente convenzione.

L'ente gestore può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte dalla convenzione, con un preavviso di almeno sessanta giorni, da comunicarsi alla Direzione servizi sociali del Comune di Firenze tramite PEC, fermo restando l'obbligo di assicurare l'accoglienza degli utenti fino al reperimento di una struttura di accoglienza sostitutiva.

Art. 14 – Risoluzione. Clausola risolutiva espressa

Il Comune di Firenze, in caso di mancata o inesatta esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente convenzione, previa sospensione del pagamento delle fatture, contesta gli inadempimenti con PEC indirizzata al legale rappresentante dell'ente gestore inadempiente, il quale ha un termine di dieci giorni, decorrenti dal ricevimento della contestazione, per adempiere ovvero per presentare le proprie controdeduzioni. Il Comune di Firenze, se ritiene le deduzioni infondate e, comunque, qualora l'inadempimento perduri, ha facoltà di procedere alla risoluzione della presente convenzione.

Fermo restando quanto sopra, la presente convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nelle seguenti ipotesi:

- a) Violazione da parte dei dipendenti e collaboratori a qualunque titolo dell'ente gestore del "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con deliberazione n. 12 del 26/01/2021, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 62/2013, a cui gli obblighi ivi previsti si estendono, nei limiti di compatibilità;
- b) Attribuzione d'incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad *ex* dipendenti del Comune di Firenze, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della amministrazione comunale nei propri confronti in applicazione del divieto di cui all'art. 53 comma 16 *ter* del D. Lgs. 165/2001;
- c) Mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente;
- d) Mancato pagamento degli stipendi o di altri emolumenti agli operatori impiegati per l'esecuzione del servizio oltre 90 giorni o ritardi superiori a 30 giorni ripetuti per più di tre volte;
- e) Mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale;
- f) DURC non regolare per due volte consecutive;
- g) Gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto;
- h) Perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentono il mantenimento dell'iscrizione all'albo dei soggetti gestori di cui all'avviso pubblico;
- h) Violazione dell'obbligo previsto dall'art. 25 bis d. P.R. 313/2002 (richiesta del cosiddetto "certificato antipedofilia") ove applicabile in caso di accoglienza di minori;
- i) Sussistenza delle situazioni previste dall'art. 94 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- l) In caso di accoglienza di minori, sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui alla L. 269/1998 e ss.mm.ii, alla L. 66/1996 e ss.mm.ii., alla L. 172/2012 e ss.mm.ii., all'art. 3 co. 19 della L. 94/2008 e ss.mm.ii. nonché agli artt. 564, 571, 572, 574 bis e 591 del codice penale ovvero sanzioni interdittive dall'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori con riferimento ai soggetti di cui all'art. 94 co. 3 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Nelle ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del presente articolo, la continuità assistenziale delle persone accolte è in ogni caso assicurata dall'ente gestore fino al reperimento di una struttura di accoglienza alternativa da parte dell'unità professionale competente del Comune di Firenze.

Nelle ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del presente articolo, resta esclusa qualsiasi pretesa di indennizzo, di richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno da parte del gestore e dai suoi aventi causa.

Nelle ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del presente articolo, il Comune di Firenze corrisponde soltanto il prezzo delle prestazioni effettivamente eseguite fino al giorno della risoluzione, dedotte le spese sostenute, nonché gli eventuali danni subiti.

Art. 15 – Rinvio

La disciplina della presente convenzione è integrata da quanto previsto nell'Avviso pubblico denominato "Raccolta di manifestazioni di interesse per la costituzione di un albo delle strutture residenziali e semiresidenziali per la realizzazione di accoglienza di persone vulnerabili e a rischio di marginalità sociale in regime di convenzione con il Comune di Firenze".

Art. 16 – Novazione

La presente convenzione sostituisce ogni eventuale accordo precedentemente in essere tra le parti relativamente alla struttura di cui all'art. 1 e costituisce unica regolamentazione del relativo rapporto.

Art. 17 – Controversie

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione è deferita in via esclusiva al foro di Firenze.

Art. 18 - Spese

Le spese di bollo, salvo esenzione, di registrazione in caso d'uso e ogni altra eventuale spesa inerente alla presente convenzione, sono a carico del gestore.

Le parti, letto il presente atto, trovatolo conforme alle rispettive volontà, qui di seguito lo sottoscrivono.

Firenze, *data dell'ultima sottoscrizione digitale*

Per il Comune di Firenze

Per il gestore

ADDENDUM [da applicare se ricorre il caso]

Considerato che la realizzazione dell'accoglienza è effettuata in struttura messa a disposizione dal Comune di Firenze a canone agevolato ai sensi dell'art. 13 comma 3 del Regolamento sui beni immobili del Comune di Firenze (approvato con deliberazione n. 33 del 05/06/2017) per attività sociali, stante l'assenza di apposita e separata convenzione tramite la quale l'ente gestore compensa in servizi aggiuntivi il contributo indirettamente concesso dal Comune di Firenze mediante l'ulteriore abbattimento del 30% del canone, le parti concordano nell'utilizzare la presente convenzione ai fini del suddetto ulteriore abbattimento, a fronte di una riduzione della retta di cui all'articolo 4, che è pertanto rideterminata in € _____.